

Estratto dell'accordo parasociale, come modificato in data 2/10/2009, comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998 n. 58 e degli artt. 127 ss. della delibera Consob n. 11971/1999, avente ad oggetto azioni del

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 127 ss. del Regolamento adottato con Deliberazione CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che in data 2/10/2009, la Fondazione Banco di Sardegna ("Fondazione") e la Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. ("Bper") hanno sottoscritto un Addendum con relativo Allegato, che integra e modifica l'Accordo parasociale (l' " **Accordo**") avente ad oggetto azioni del Banco di Sardegna ("**Banco**"), stipulato in data 30 marzo 2001, rinnovato tacitamente, da ultimo per il triennio 31 marzo 2007-30 marzo 2010.

Sono di seguito riportate le informazioni necessarie per una compiuta valutazione dell'Accordo con evidenza delle modifiche da ultimo apportate.

1. Soggetti aderenti all'accordo e azioni oggetto del medesimo

I soggetti aderenti all'accordo sono la "Fondazione Banco di Sardegna" con sede legale in Cagliari, viale Bonaria 33 e la Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. , con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20 ("**le Parti**").

Sono oggetto dell'Accordo le azioni ordinarie e privilegiate del "Banco" nella misura riportata dalla seguente tabella riepilogativa.

Azionista	numero azioni ordinarie conferite	% su azioni ordinarie conferite	% su cap. soc. ordinario	Numero azioni privilegiate conferite	% su azioni privilegiate conferite	% su capitale sociale privilegiato
Bper	22.430.570	51,00	51,00	699.989	61,90	59,94
Fondazione	21.550.939	49,00	49,00	430.850	38,10	36,89
TOTALE	43.981.509	100,00	100,00	1.130.839	100,00	96,83

Il capitale sociale del "Banco" è rappresentato da n. 155.247.762 azioni (rappresentato da n. 51.749.254 azioni di cui n. 43.981.509 ordinarie, n. 1.167.745 privilegiate e n. 6.600.000 di risparmio) del valore nominale di € 3,00 cadauna.

2. Tipo di patto

L'Accordo (i) pone limiti al trasferimento delle Azioni Conferite, (ii) istituisce obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto relativo alle Azioni Conferite e (iii) disciplina la rappresentanza degli azionisti negli organi amministrativo e sindacale.

3. Contenuto dell'accordo

3.1 Trasferimento delle Azioni Conferite

"Bper" si obbliga, per l'intera durata dell'Accordo, a non trasferire a qualsiasi titolo o comunque a non disporre, in tutto o in parte, delle Azioni Conferite.

La "Fondazione" si obbliga, per l'intera durata dell'Accordo, a non trasferire a qualsiasi titolo o comunque a non disporre di un quantitativo di Azioni Conferite tale da ridurre la propria partecipazione al di sotto del 20% del capitale sociale del "Banco" avente diritto di voto in assemblea straordinaria. La Fondazione potrà pertanto trasferire, in tutto o in parte, le Azioni Conferite che eccedono tale limite (i) a "Bper" ovvero (ii) a terzi, nel rispetto della procedura di prelazione indicata al successivo paragrafo e, ove i potenziali terzi acquirenti siano banche o società finanziarie, ovvero soggetti controllati anche indirettamente da banche o società finanziarie, previo gradimento di "Bper" nei confronti di tali soggetti.

Qualora la "Fondazione" intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni Conferite, nei limiti indicati al precedente paragrafo, essa dovrà offrirle a "Bper" che potrà esercitare il diritto di prelazione all'acquisto dell'intero quantitativo di Azioni Conferite offerto.

3.2 Obbligo di preventiva consultazione

Le "Parti" si impegnano a consultarsi reciprocamente sulle questioni di maggiore importanza relative alla gestione del "Banco" e delle società da questi controllate o partecipate in misura rilevante, con l'obiettivo di ricercare in buona fede soluzioni comuni. In particolare, a tale scopo, le "Parti" si riuniranno prima di ogni assemblea e di ogni riunione del consiglio di amministrazione del Banco aventi ad oggetto decisioni di natura strategica e/o operazioni straordinarie e comunque, ma sempre in relazione alle questioni di maggiore importanza sopra indicate, ogni qualvolta una di esse ne faccia espressamente richiesta al fine di ricercare in buona fede una posizione comune.

Sino a quando la "Fondazione" deterrà una partecipazione non inferiore al 20% del capitale sociale ordinario del "Banco", una serie di operazioni di natura straordinaria (quali fusioni o scissioni) potranno essere deliberate solo previo consenso della "Fondazione" stessa: tuttavia, detto consenso non sarà necessario ove tali operazioni siano richieste dall'Autorità di Vigilanza ovvero si rendano necessarie al fine di assicurare il rispetto oggettivo dei vincoli anche patrimoniali ed economici stabiliti dell'Autorità stessa.

3.3 Nomina alle cariche sociali

Le "Parti" si impegnano, per l'intera durata dell'Accordo, a far sì che i membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del "Banco" siano nominati su designazione della "Fondazione" e di "Bper" in numero proporzionale alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale ordinario del "Banco" stesso. A "Bper", in quanto detentrica della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale ordinario del "Banco", verrà assicurata la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del "Banco". Indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale ordinario del "Banco" che si troverà a detenere nel tempo, la "Fondazione" manterrà il diritto di nominare almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione del "Banco".

Le "Parti" si impegnano, per l'intera durata dell'Accordo, a far sì che almeno due membri effettivi ed un membro supplente del collegio sindacale del "Banco" siano nominati su designazione della "Fondazione". Il presidente del collegio sindacale del "Banco" sarà scelto tra i membri del collegio nominati su designazione di "Bper".

4. Disciplina del rinnovo dell'Accordo e del recesso dallo stesso

Il Sindacato ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio ove nessuna delle "Parti" comunichi all'altra la propria volontà di recedere entro il **centocinquantesimo** giorno antecedente la scadenza originaria o prorogata del Sindacato stesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso e a tale data la "Fondazione" continui a detenere una quota di partecipazione nel capitale ordinario del "Banco" almeno pari al 30%, le "Parti" si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché, entro la data di scadenza del Sindacato, l'Assemblea straordinaria del "Banco" modifichi lo Statuto introducendovi clausole che prevedano quanto segue.

a) Il diritto di prelazione a favore degli altri soci, da esercitarsi per l'intero, qualora un socio intenda trasferire, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie e/o diritti d'opzione;

b) La nomina del Consiglio di Amministrazione (15 componenti) sulla base di liste presentate da soci titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 30%. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sono tratti tutti gli Amministratori da eleggere, tranne quelli assegnati alla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Da questa sono tratti:

- (i) cinque Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;**
- (ii) sei Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.**

Qualora sia presentata una sola lista, ovvero nessuna delle liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, tutti gli Amministratori sono tratti dalla prima lista.

c) La nomina del Collegio sindacale (cinque sindaci effettivi e tre supplenti) sulla base di liste presentate da azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre membri effettivi e due supplenti;

(ii) dalla seconda lista più votata sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;

(iii) in caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia in possesso dei previsti requisiti, ovvero, nel caso la seconda lista più votata abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, spetta al primo candidato tratto da detta lista che sia in possesso dei requisiti citati.

5. Deposito dell'Accordo

L'Accordo modificato sarà depositato, entro i termini di legge, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Cagliari.

Cagliari/Modena, 6 ottobre 2009

Contatti:

Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ufficio Segreteria Bancaria

Benatti Ermete

059/202 2220

ermete.benatti@bper.it

Gestione Societaria

La Selva Giuseppe

059/202 2056

giuseppe.laselva@bper.it

www.bper.it

www.gruppobper.it